

# Fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio”. Ulteriori chiarimenti nella forma di risposte a quesiti

In linea di principio, in tutte le ipotesi in cui la fase di **liquidazione della società**, anche volontaria, sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), **non è consentito fruire del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. “Rilancio”**. Il *bonus* può essere concesso alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano **già in difficoltà al 31 dicembre 2019**, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). Inoltre, gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti presso la Gestione commercianti dell’INPS e la Fondazione Enasarco possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella [circolare n. 22 del 21 luglio 2020](#), con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sul contributo a fondo perduto.

[Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 21 luglio 2020:](#) «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART.

25 DL "RILANCIO" – Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto – Ambito soggettivo – Requisiti di accesso – Verifica della riduzione del fatturato – Modalità di restituzione – Istanza presentata dagli eredi che proseguono l'attività per conto del soggetto deceduto – Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza – Risposte ai quesiti – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

**Per saperne di più:**

**[Fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio". Nella circolare i primi chiarimenti delle Entrate sui limiti comunitari all'utilizzo dei bonus Covid-19 per le imprese in "difficoltà"](#)**

**[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020:](#)** «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL "RILANCIO" – Primi chiarimenti – Requisiti – Determinazione contributo spettante – Antimafia – Controlli e sanzioni – Restituzione del contributi – Compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – Esclusione dall'aiuto delle imprese che si trovavano già in "difficoltà" al 31 dicembre 2019 – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

**[Contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio". I codici tributo per regolarizzare l'indebita percezione](#)**

**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 E del 26 giugno 2020:** *«CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL "RILANCIO" – RISCOSSIONE – Restituzione del contributo – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto non spettante – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (DL Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»*

**Contributo a fondo perduto al via. Approvato il modello per la richiesta. Dal 15 giugno possibile inviare la domanda**

**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020:** *«Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»*